



Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, CIRCOLO ARCI TORRE A CASTELLO APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Asciano (SI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere Volontario, democratico e progressista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari.

Art. 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, portive, ricreative, e di socialità; le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione);

) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (a titolo esemplificativo ma non



esaustivo: impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani; attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni; sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine; promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa; promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze; promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili; tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo*: affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati);

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, di identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori.



Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo

Art. 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo.
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi dirigenti. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci alla data della convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo e nelle frequentazioni delle attività. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà d'intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo



scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi Organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare disordini durante le Assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Ciascuno dei provvedimenti dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Art. 11

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 12

Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data della convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei convenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno salvo le eccezioni di cui all'articolo 19 e articolo 20.

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.



Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 13

L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri scelti tra i soci ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS,

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

La prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti e/o dimissionari.

Art. 15

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 16

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.

Art. 17

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e



di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 18

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Scioglimento del Circolo

Art. 20

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in una Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato alla quarta assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Art. 21

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea dei soci ai sensi del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Antonio Harbo

Sozo Antonio

REGISTRO TO A GENNAIO 17/07/2013
AL N° 1351
VERBATO 18.10
ESENTE
7